



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA

composta dai magistrati:

Paolo PELUFFO	Presidente
Antonella VALERIANI	Consigliere
Antonino GERACI	Referendario-relatore
Francesca ABBATI	Referendario
Lorena CHIACCHIERINI	Referendario

nella camera di consiglio del 22 aprile 2026

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, recante il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

VISTO in particolare l'art. 5, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 175/2016, come modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), della l. 5 agosto 2022, n. 118;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 967 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, che ha modificato l'art. 20 del TUSP;

VISTE le deliberazioni delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, n. 18/SSRRCO/PASP/2022, n. 19/SSRRCO/QMIG/2022, n. 25/SSRRCO/QMIG/2023, n. 11/SSRRCO/QMIG/2024 e 43/SSRRCO/QMIG/2024, relative a questioni di massima inerenti all'interpretazione dell'art. 5, commi 3 e 4 del TUSP;

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di controllo per l'Umbria n. 137/2023/VSG, Referto sull'esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2021 adottato dalla Regione Umbria;

VISTA la deliberazione della Sezione Regionale di controllo per l'Umbria n. 130/2025/VSG relativa all'indagine su *"Le società e gli organismi partecipati dalla Regione Umbria"*;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1218 del 13 novembre 2024 e n. 1384 del 30 dicembre 2025, recanti revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2023 e al 31.12.2024 e i relativi piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016, nonché le relazioni sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalle revisioni straordinarie;

VISTA la deliberazione n. 1/2026/INPR con la quale questa Sezione ha approvato il programma dell'attività di controllo per l'anno 2026, successivamente integrato con la deliberazione n. 5/2026/INPR;

VISTO l'Ordine di servizio n. 1/2026 del Presidente della Sezione regionale di controllo per l'Umbria di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

VISTA la nota della Regione Umbria avente ad oggetto “trasmissione relazione GEPAFIN SpA operazione COMI AEROSPACE SRL”;

VISTA l’ordinanza con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Dott. Ph.D. Antonino Geraci;

PREMESSO IN FATTO

Con missiva pervenuta a mezzo pec a questa Corte in data 12 marzo 2026 e acquisita in pari data con prot. n. 434, la Regione Umbria ha trasmesso la *“relazione istruttoria in merito al perfezionamento dell’opzione call per inadempimento ex art. 18 del Contratto di Investimento – Comi Aerospace s.r.l.”* al fine di rappresentare alla Sezione il quadro informativo relativo all’operazione comunicata dalla Gepafin spa.

In particolare, GEPAFIN ha rappresentato al proprio socio di controllo che *“Comi S.p.a., socio industriale di riferimento di Comi Aerospace S.r.l., è attualmente sottoposta a procedura di concordato semplificato presso il Tribunale di Bergamo [e che] non avendo completato l’aumento di capitale sottoscritto (quota residua di €250.000), Comi S.p.a. si è configurata come investitore inadempiente ai sensi dell’art. 18 del Contratto di Investimento del 2023. “Il contratto prevede, in tale evenienza, la facoltà per gli altri soci – Gepafin e Sici, entrambi investitori finanziari – di esercitare un diritto di opzione “call per inadempimento” per l’acquisto, al valore nominale complessivo di €7.500,00, della partecipazione detenuta da Comi S.p.a. (pari al 28,85% del capitale sociale di Comi Aerospace S.r.l.), da ripartire in parti uguali tra Gepafin e Sici (quota Gepafin: €3.750,00).”*

GEPAFIN è una società con sede a Perugia, iscritta all’Elenco Intermediari Finanziari di cui all’art. 106 Testo Unico Bancario, con scopo sociale di concorrere alla realizzazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio, operando, in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni della Regione Umbria, a sostegno, in particolare, delle attività delle piccole e medie imprese con strumenti finanziari di qualsiasi natura ed attività connesse e strumentali. La Regione Umbria partecipa al capitale sociale direttamente per il 48,85% e indirettamente, per il tramite di Sviluppumbria Spa, per il 6,43% (92,30% quota di partecipazione della Regione Umbria in Sviluppumbria Spa per il 6,97% come quota di partecipazione di Sviluppumbria Spa

in Gepafin Spa), esercitando così un controllo solitario con maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Il Gruppo Gepafin è elencato nell'Allegato A del D.lgs. n. 175/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del predetto decreto, tutte le società incluse nel gruppo non sono soggette all'applicazione dell'art. 4 TUSP.

Con specifico riferimento alla prospettata operazione, questa Sezione rileva che già in seguito alle attività istruttorie condotte da questa Corte nell'ambito del giudizio di parifica relativo all'esercizio 2023, la Regione, con nota prot. n. 0137725 del 13.06.2024 assunta dalla Sezione al prot. n. 1661, aveva affermato che *"Con riferimento a Gepafin Spa, nel corso dell'anno 2023 risultano acquisite partecipazioni nelle Società Comi Aerospace Srl (10.02.2023), Codrive Srl (27.12.2023) e Destinazione Cioccolato Srl Società Benefit (29.12.2023), operazioni realizzate nell'ambito delle Misure di Ingegneria Finanziaria di seguito dettagliatamente descritte. Di tali acquisizioni Gepafin Spa non ha inoltrato preventiva comunicazione alla Regione Umbria ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 175/2016"*.

La deliberazione della Giunta regionale n. 1384 del 30 dicembre 2025 recante *"Revisione periodica delle partecipazioni al 31.12.2024 e relativo piano di razionalizzazione ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016. Relazione sull'attuazione delle azioni previste dai precedenti piani di razionalizzazione e dalla revisione straordinaria al 31.12.2024"*, con riguardo alle partecipazioni indirette detenute dalla Regione Umbria tramite Gepafin Spa, dà atto che al 31 dicembre 2024 Gepafin Spa detiene, tra le altre, una quota del capitale sociale di Comi Aerospace srl pari all'11,11 %.

Da quanto riportato nella citata relazione istruttoria, l'operazione oggetto di comunicazione a questa Corte consiste nell'incremento di una partecipazione già detenuta dalla GEPAFIN SpA nel capitale sociale di COMI AEROSPACE srl, previo pagamento di un corrispettivo supplementare di € 3.750,000 a valere sulle risorse regionali della programmazione POR FESR 2014-2020 e *"destinata a perfezionarsi indicativamente entro il 18.02.2026"*. L'operazione è qualificata come necessaria allo scopo di salvaguardare l'investimento pubblico originariamente effettuato a fronte del sopravvenuto disimpegno patrimoniale di COMI s.p.a, socio privato e co-investitore indipendente che, in partnership con SICI SGR s.p.a - individuato quale ulteriore investitore finanziario - aveva inizialmente sottoscritto il potenziamento del capitale sociale di COMI AEROSPACE.

In particolare, GEPAFIN riferisce che l'operazione rappresenta "[...] *un atto di gestione patrimoniale e finanziaria pienamente coerente con le finalità di Gepafin [...] e risponde a esigenze di convenienza economica, tutela dell'interesse pubblico e rilancio industriale*" giacché "[...] *l'operazione non modifica i profili di rischio [...]*" per l'acquirente, mentre "[...] *il mancato perfezionamento dell'operazione equivarrebbe a rinunciare al diritto di acquisire, al prezzo simbolico di € 7.500, una partecipazione del 28,85% del capitale di Comi Aerospace s.r.l., originariamente sottoscritta da COMI s.p.a. che ha versato € 750.000,00*", con ricadute significative tanto sotto il profilo della continuità aziendale quanto delle prospettive di perfezionamento di una soluzione industriale ancor più vantaggiosa (tramite cessione della società a primario *player* del settore), nonché della mancata tutela dell'interesse erariale in vista di un potenziale danno all'investimento realizzato con risorse POR FESR 2014-2020.

Ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie sottoposta all'esame del Collegio è necessario evidenziare come l'operazione prospettata rappresenti soltanto l'ultimo intervento adottato in ordine di tempo da GEPAFIN in riferimento alla medesima società partecipata. In particolare, in ossequio a quanto descritto nella nota del 4 dicembre 2025 prot. n. 453/2025/mg, rubricata "RELAZIONI TECNICO-ECONOMICHE DELLE OPERAZIONI DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI DELIBERATE DA GEPAFIN SPA" resa in riscontro alla sollecitazione prot. n. 055736/2025 avanzata dalla Regione Umbria e di cui in atti, emerge che il Consiglio di Amministrazione di Gepafin ha deliberato l'acquisizione primigenia della partecipazione in COMI AEROSPACE in data 12 dicembre 2022 tramite sottoscrizione di un aumento di capitale sociale suddiviso in quattro tranches, versate nel periodo compreso tra marzo e dicembre 2023 per un importo complessivo pari a € 250.000,00 con vincolo di durata pari a 54 mesi.

Sempre nel corso dell'annualità 2023, inoltre, Gepafin ha sottoscritto un prestito partecipativo aggiuntivo pari a € 250.000,00 della durata di 60 mesi (garanzia MCC 60%) in favore di COMI AEROSPACE srl, in sinergia con un impegno finanziario di analogo tenore e finalità a sua volta sostenuto da SICI.

COMI spa, invece, ha onorato il proprio impegno societario quantificato in € 1.250.000,00, ripartito in € 750.000,00 in termini di aumento di capitale e € 500.000,00 a

titolo di finanziamento, rendendosi in seguito inadempiente per la sopra citata parte residua di € 250.000,00 .

La complessiva intelaiatura d'azione *ut supra* descritta è stata disposta dal CdA di Gepafin “[...] *a valle dell’istruttoria tecnica e con parere favorevole del Comitato Tecnico di Valutazione*”, considerandone “[...] *la sostenibilità economico-finanziaria*” ed “*evidenziando le motivazioni industriali e istituzionali poste a fondamento della decisione*” in “[...] *coerenza con le politiche pubbliche regionali e con programmazione POR FESR[...]*” al fine di favorire la “[...] *creazione di nuovo presidio produttivo umbro a contenuto tecnologico avanzato*”, in nome di una traiettoria finale di tale esposizione valorizzabile nei termini di un “*investimento ad impatto industriale e sviluppo territoriale, con logica di mercato e condivisione del rischio tra attori privati ed investitori istituzionali*” in un “[...] *settore ad alta barriera di ingresso, con potenziale export e scalabilità*” foriero di un “[...] *effetto leva sul capitale privato [...]*” e dell’ “[...] *attivazione di investimenti industriali, infrastrutturali e in R&D [...]*” con “[...] *prospettiva di consolidamento occupazionale nel territorio*”, in particolare dello stabilimento di Terni.

Nello specifico, la predetta nota n. 453/2025/mg rimarca le grandi potenzialità del *core business* di COMI AEROSPACE srl, organizzato intorno ad una complessa filiera tecnica rivolta allo “[...] *sviluppo di sistemi modulari di seduta e componentistica avanzata, con focus su progettazione ergonomica, riduzione pesi, materiali compositi e resistenza agli stress aeronautici*” e collocato “[...] *su un mercato in espansione, caratterizzato da elevato fabbisogno di sedute innovabili, con cicli di sostituzione progressivi per flotte civili e militari*”, concludendo che “[...] *per la natura del settore, ad alta barriera tecnica, regolamentare e capital-intensive, le prospettive di ritorno non sono immediate ma presentano un profilo di sviluppo significativo nel medio periodo, dove l’ingresso di un soggetto pubblico con funzione abilitante risulta coerente con gli indirizzi regionali in ambito ricerca, manifattura avanzata e competitività*”.

Tanto considerato, occorre rilevare come l’attività *ut supra* descritta di Gepafin in merito alla partecipazione in COMI AEROSPACE srl sia già stata oggetto dell’attività di controllo da parte di questa Sezione in quanto avvenuta in assenza della comunicazione a questa Corte prescritta dall’art. 5 TUSP.

In particolare, in sede di deliberazione n. 130/2025/SVG la scrivente Sezione ha scrutinato proprio “[...] *la tematica relativa alle applicabilità delle disposizioni di cui all’art. 5*

TUSP con specifico riferimento alle partecipazioni indirette che la Regione detiene tramite Gepafin, società iscritta all'albo di cui all'art. 106 TUB ed inclusa nell'allegato A del TUSP" precisando che "[...] Tale aspetto è stato oggetto di numerose interlocuzioni istruttorie intrattenute con l'Amministrazione regionale, dal cui esito è emerso che la Regione non ha provveduto a trasmettere, tra l'altro, gli atti di cui al citato articolo 5 relativi al periodo dal 27 agosto 2022 al 2024 [...]". Conseguentemente, "[...] La Sezione ha inteso riaffermare al riguardo che, nonostante a tale società non sia applicabile l'art. 4 del TUSP, la stessa resta invece soggetta gli obblighi previsti dall'art. 5 del TUSP".

La Sezione ha altresì "[...] evidenziato come, in riferimento al 2023, la Regione avesse già comunicato di aver assunto nuove partecipazioni indirette a mezzo di Gepafin S.p.A. nella Comi Aerospace S.r.l.[...], anche in questo caso, senza che le relative deliberazioni di acquisizione fossero state inviate alla Sezione medesima. Sul punto, la Sezione ha inteso osservare e ha ribadito, anche in sede di contraddittorio, come la trasmissione richiesta dal legislatore ai sensi del più volte citato art. 5 TUSP, nel vigente quadro normativo non sia prevista a meri <fini conoscitivi>, ma per consentire alla Corte di esprimere un parere per le Amministrazioni, in ordine alla conformità dell'atto trasmesso a quanto disposto dalla normativa, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Con riferimento alle partecipazioni acquisite da Gepafin in data successiva al 27 agosto 2022, questa Sezione non è stata dunque posta in condizione di rendere il proprio parere, non risultando, inoltre, rispettate le previsioni previste dal TUSP per l'acquisizione della partecipazione, non essendo avviato l'iter procedimentale previsto".

Da ultimo, la questa Corte ha altresì sottolineato come "[...] con riferimento all'acquisizione di eventuali nuove partecipazioni" occorra "[...] evidenziare come i profili posti in rilievo dalla Regione nelle proprie controdeduzioni non siano idonei ad elidere gli obblighi previsti dall'art. 5 TUSP" e che "a tale riguardo si osserva che i bilanci di esercizio o i progetti di bilancio di tali partecipazioni comunque acquisite da Gepafin evidenziano nella maggior parte dei casi risultati negativi [...]" concludendo come "[...] dal contraddittorio con la Regione è emerso, come non sia definita, allo stato, una modalità procedurale tra l'Amministrazione e Gepafin SpA, che consenta di corrispondere a quanto previsto dall'articolo 5 del TUSP. La Sezione ha preso atto degli intendimenti manifestati dall'Amministrazione, di voler corrispondere, per il futuro, a quanto previsto dalla normativa, colmando quella che è stata definita dalla Regione una

“asimmetria [...] legata all'applicazione della novella all'articolo 5 del Tusp”, in un contesto di riferita, non completa, comprensione della portata interpretativa dell'applicazione dell'articolo 4 rispetto all'articolo 5 del TUSP”.

In ossequio ai rilievi sopra esposti la Giunta regionale, con delibera n. 1384 del 30 dicembre 2025 emanata ai sensi dell'art. 20, comma 1, d. lgs n. 175/2016, ha avviato una prospettiva di riallineamento ai dettami normativi delle partecipazioni pubbliche dapprima richiedendo *“a Gepafin spa di proporre alle società da questa partecipate [...] indirizzi per il contenimento dei costi di funzionamento [...] e di attivare le conseguenti azioni di monitoraggio e controllo [...] volte a prevenire/risolvere eventuali situazioni di crisi aziendali”.*

Successivamente, con missiva acquisita con protocollo 177 del 28 gennaio 2026 l'Ente regionale ha inteso implementare tale processo riconoscendo che *“le operazioni di acquisizione delle partecipazioni effettuate da Gepafin s.p.a. nel 2023 [...] configurano partecipazioni indirette della Regione Umbria ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. G) del D.lgs n.175/2016”* e che *“tali operazioni risultano perfezionate senza che l'Amministrazione regionale fosse stata previamente posta nella condizione di attivare il procedimento di cui all'art. 5 del D.lgs n. 175/2016 e di adottare la conseguente deliberazione motivata [...] come previsto dalla normativa vigente”.*

Pertanto, l'Ente ha concluso ribadendo che *“ il Gruppo Gepafin, pur beneficiando del regime speciale di cui all'art. 26, comma 2 e all'allegato A del D.lgs n.175/2016, è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi procedurali di cui all'art. 5 del medesimo decreto per tutte le operazioni di costituzione di società o di acquisizione di partecipazioni, dirette o indirette”,* così richiamando la propria partecipata *“al puntuale e rigoroso rispetto, per il futuro, degli obblighi informativi e procedurali previsti dall'art. 5 del D.lgs n.175/2016 [...] ferma restando l'impossibilità di sanare ex post il mancato rispetto della sequenza procedimentale prevista dall'art. 5 del d.lgs n.175/2016”* in merito alle operazioni già concluse (rispetto alle quali, per meri fini conoscitivi, la Giunta Regionale ha reso disponibili in questa sede le relazioni tecnico-economico-finanziarie a supporto citate in narrativa).

In ossequio a quanto sopra premesso, la Regione Umbria ha quindi trasmesso la relazione della GEPAFIN SpA citata in premessa.

Considerata esaurita l'istruttoria, il Magistrato istruttore ha richiesto al Presidente della Sezione il deferimento della questione alla Camera di consiglio per l'esame collegiale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il perimetro applicativo dell'art. 5 del TUSP

L'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dall'art. 11 comma 1, lett. a), della legge n. 118 del 2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), prevede che l'atto deliberativo di costituzione di una società o di acquisizione di una partecipazione, diretta o indiretta, sia trasmesso dall'Amministrazione pubblica procedente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (che può esercitare i poteri attribuiti dall'articolo 21bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287) e alla Corte dei conti, che deve deliberare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità del provvedimento a quanto disposto dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 5, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Da quanto sopra, si evince chiaramente che il controllo ex art. 5 del TUSP riguarda l'atto di acquisizione societaria deliberato da una Amministrazione pubblica, come individuata dal precedente art. 1, comma 1 dello stesso Testo unico.

La fattispecie in esame non è dunque sussumibile nello stretto perimetro di applicazione del controllo previsto dall'art. 5 del TUSP, in quanto la nota trasmessa dalla Regione Umbria non integra propriamente un atto deliberativo adottato dall'organo competente (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, sentenza 20 gennaio 2026 n.126/2026).

Con riferimento, inoltre, alla tipologia di atti che devono essere inviati all'esame della Corte dei conti ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del TUSP, il comma 1 del citato articolo delimita espressamente l'ambito oggettivo di applicazione della norma circoscrivendolo all'atto deliberativo di *"costituzione di una società a partecipazione"* (incluse quelle miste pubblico - privato, disciplinate dal successivo art. 17) o di *"acquisto di partecipazioni, anche indirette,"* da parte di Amministrazioni pubbliche in società già costituite.

La giurisprudenza contabile, inoltre, ha già avuto modo di precisare che qualora si tratti di un aumento di capitale sia da sottoscrivere in riferimento ad una società già partecipata, direttamente o indirettamente dalla pubblica amministrazione, l'operazione

esula dall'ambito applicativo dell'art. 5 TUSP poiché non si determina *"il conseguimento ex novo della qualità di socio in capo all'Ente pubblico"* (Sez. Lombardia n. 171/2022/PASP) e *"l'art. 5, comma 3, TUSP ha limitato, letteralmente, il proprio ambito oggettivo di applicazione ai soli due momenti (la costituzione di una società e l'acquisto di partecipazioni) in cui l'Amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria, nuova o già esistente, assumendo la qualifica di socio"* (Sez. riun. n. 19/2022/QMIG).

L'art. 8 del d.lgs. n. 175 del 2016, tuttavia, prevede che le operazioni che, *"anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti"* vadano deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 (vale a dire, seguendo i già esposti profili di necessaria osservanza di predeterminate regole sulla competenza interna e di oneri motivazionali).

L'art. 8, tuttavia, non prevede gli oneri di comunicazione disciplinati dall'art. 5 comma 3 del TUSP (cfr. il combinato disposto del comma 2 dell'art. 7 e dell'art. 8 comma 1).

Questa Corte ha, infine, affermato che, ai fini dell'applicazione del novellato art. 5 TUSP, deve essere assimilata all'aumento di capitale qualunque operazione che determini un incremento della partecipazione detenuta da un soggetto già socio, in quanto il vaglio sulla conformità a legge dell'acquisizione della partecipazione deve essere svolto secondo le forme previste dalla nuova norma solo all'atto dell'acquisizione per la prima volta della qualità di socio (Sez. reg. Lombardia n. 207/2022/PASP).

La circostanza che non sia stata adottata una deliberazione da parte del competente organo regionale unitamente alla evenienza che GEPAFIN sia già socia della COMI AEROSPACE non consentono dunque a questa Corte di esaminare la prospettata operazione ai sensi dell'art. 5 TUSP.

Profili di controllo alternativi all'art. 5 TUSP

Come sottolineato nella già citata deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022/QMIG, la tassativa elencazione degli atti deliberativi da sottoporre al vaglio preliminare della Corte dei conti delineata ex art. 5 TUSP non determina l'effetto di

sottrarre *tout court* al controllo le operazioni societarie straordinarie (tra cui anche la fattispecie dell'aumento di capitale alimentato dall'ente già socio).

Sul punto, si richiama la verifica, ex art. 20 del TUSP, "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", nella cui sede la competente Sezione di controllo viene, comunque, chiamata a prendere in esame, ai fini del legittimo mantenimento delle partecipazioni, non solo gli esiti delle operazioni, ordinarie e straordinarie, che hanno interessato, durante l'anno, le società partecipate, ma anche la loro eventuale programmazione.

In particolare, i parametri di "*convenienza economica*" e "*sostenibilità finanziaria*", che, in aderenza ai principi affermati dall'art. 1, comma 2, del TUSP (specie sotto il profilo della "*efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche*" e della "*razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica*"), devono presidiare le decisioni di costituzione o acquisizione di partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 5 del TUSP, vanno considerati anche in occasione della valutazione degli annuali piani di revisione periodica ai fini del mantenimento delle partecipazioni (come da requisiti elencati nell'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016).

Pertanto, dalla lettura del d.lgs. n. 175 del 2016, anche alla luce della novella riguardante l'articolo 5, se, da un lato, vengono in evidenza singoli momenti di controllo (e relativo perimetro di riferimento, soggettivo e oggettivo), dall'altro, appare sussistere un'impostazione unitaria sintomatica dell'intento legislativo di affidare alla Corte dei conti l'onere di garantire un presidio articolato.

Analogamente, le medesime operazioni possono essere valutate, sia per le società detenute dallo Stato che dalle regioni, in occasione dei giudizi di parificazione dei rendiconti consuntivi (artt. 39, 40 e 41 del r.d. n. 1214 del 1934 e art. 1, comma 5, d.l. n. 174 del 2012), come peraltro verificatosi in riferimento alle partecipazioni indirette di GEPAFIN acquisite senza l'osservanza delle formalità di cui all'art. 5 TUSP già a partire dal giudizio di parifica relativo all'esercizio 2022.

Necessità dell'atto deliberativo preventivo in relazione all'acquisto della qualità di socio in COMI AEROSPACE s.r.l. intervenuto nel 2023

Premesso che “[...] nella deliberazione di questa Sezione n. 137/2023/VSG (Referto sull’esame del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni al 31.12.2021 adottato dalla Regione Umbria), richiamando i rilievi già formulati nella decisione di parificazione del rendiconto esercizio finanziario 2022 (n. 57/2023/PARI), questa Corte aveva [...] affermato che <il diretto richiamo operato dall’art. 5 all’art. 4 del medesimo decreto non costituisca un elemento per escludere di per sé la doverosità dell’invio a questa Sezione degli atti deliberativi richiamati nel medesimo articolo 5 [...]> poiché “l’eventuale inapplicabilità, nella singola fattispecie, della previsione di cui all’art. 4 del d.lgs n. 175/2016 spiega i suoi effetti sull’ampiezza del controllo attribuito a questa Sezione ai sensi dell’art. 5 del medesimo decreto mentre non incide sui profili concernenti l’invio degli atti deliberativi”, lo scrivente Collegio ritiene che “ le deliberazioni adottate ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 175/2016 non possono essere sindacate in merito ai profili di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente (ossia quanto previsto dall’art. 4 citato)” ma “ l’onere di motivazione prescritto dal citato art. 5 dovrà invece essere assolto sotto tutti i restanti profili”, con la conseguenza che “la necessità di operare un controllo su tali operazioni con riferimento ai profili diversi dal rispetto dell’art. 4 del d.lgs n. 175/2016 impone, ad avviso di questa Sezione, la trasmissione degli atti deliberativi ai sensi dell’art. 5 del citato decreto anche in riferimento ai soggetti rientranti nella previsione dell’art. 26 del medesimo testo unico”, evidenziando da ultimo “come l’invio delle deliberazioni a questa Sezione costituisca espressione del principio di leale collaborazione istituzionale ex art. 97 Cost.” così richiamando “la Regione al rispetto della predetta disposizione nei termini sopra descritti” (Cfr. deliberazione n.130/2025/SVG).

Fissate le coordinate di riferimento in merito al profilo rubricato in oggetto, non può sottacersi un breve richiamo a quanto già esposto in sede narrativa.

Per esplicita dichiarazione della Regione, Gepafin ha agito “[...] senza che l’Amministrazione regionale fosse stata previamente posta nella condizione di attivare il procedimento di cui all’art. 5 del D.lgs n.175/2016 e di adottare la conseguente deliberazione motivata [...] come previsto dalla normativa vigente [...] in un contesto di riferita, non completa, comprensione della portata interpretativa dell’applicazione dell’articolo 4 rispetto all’articolo 5 del TUSP”.

Questa Sezione, inoltre, nell'ambito dell'indagine "LE SOCIETÀ E GLI ORGANISMI PARTECIPATI DALLA REGIONE UMBRIA" approvata con deliberazione n. 130/2025/VSG ha avuto modo di rilevare che COMI AEROSPACE S.r.l. avesse registrato una perdita d'esercizio 2023 di euro 366.868. Questa Corte aveva pertanto rimarcato *"come i risultati di esercizio prevalentemente negativi impongano a GEPAFIN e per essa, quale socio di controllo, alla Regione una attenta e costante attività di monitoraggio"*.

Questa Corte aveva, inoltre, evidenziato che *"con riferimento alle partecipazioni acquisite da GEPAFIN in data successiva al 27 agosto 2022 questa Sezione non è stata posta in condizione di rendere il proprio parere. Non risultano inoltre rispettate le previsioni previste dal TUSP per l'acquisizione della partecipazione, non essendo avviato l'iter procedimentale previsto dall'art 5 TUSP"*. La Sezione aveva pertanto preso *"atto della volontà di dismettere la partecipazione indiretta acquisita in B-Flows, fermo restando che la mera dismissione non elide i profili sopra rilevati in ordine al mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 5 TUSP. Allo stesso tempo, deve rilevarsi come le medesime criticità afferiscano alle partecipazioni acquisite da GEPAFIN nel corso del 2023, rispetto alle quali nulla è stato riferito e per le quali, invece, questa Corte aveva già espresso le considerazioni sopra riportate nel corso del giudizio di parificazione relativo all'esercizio 2023. Si evidenzia dunque come a distanza di tempo non siano state intraprese iniziative in merito alla criticità rilevata"*.

Dalla comunicazione inoltrata in data 12 marzo 2026 si evince pertanto come GEPAFIN sia ancora formalmente socia di Comi Aerospace s.r.l. pur avendo acquisito tale qualità senza che il socio Regione abbia provveduto ai sensi dell'art. 5 TUSP. A tal fine, questa Corte richiama il disposto dell'art. 8 TUSP che statuisce che *"l'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima"* persistendo le criticità già rilevate con deliberazione n. 130/2025/VSG senza che siano state prospettate le azioni intraprese in conseguenza di quanto previsto dall'art. 8 TUSP con riferimento alle operazioni poste in essere a far data dall'esercizio 2023.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per l'Umbria

- dichiara non luogo a deliberare, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla comunicazione cui al prot. 434 del 12 marzo 2026;

- dichiara il mancato adempimento ex art. 5 del TUSP in riferimento all'acquisto, intervenuto il 10.2.2023, della partecipazione nel capitale sociale di *Comi Aerospace s.r.l.* da parte di GEPAFIN con le conseguenze di cui all'art. 8 comma 2 TUSP.

DISPONE

a cura della Segreteria della Sezione, la trasmissione, entro cinque giorni dal deposito, di copia della presente deliberazione:

alla Regione Umbria, all'Assemblea legislativa, al consiglio di amministrazione di GEPAFIN SPA e al Collegio dei revisori della Regione Umbria;

ORDINA

all'Amministrazione di pubblicare la presente deliberazione, sul proprio sito internet istituzionale, entro cinque giorni dalla sua ricezione, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 175/2016.

Così deliberato nella camera di consiglio del 22 aprile 2026.

Il Magistrato relatore
Antonino Geraci

Il Presidente
Paolo Peluffo

Depositato il 23 aprile 2026
Il Funzionario Preposto
Dott.ssa Antonella Castellani